

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DEL CENTRO VISITE DELL'OASI DEL COLOMBARONE.

Il Dirigente dell'Area 3

RENDE NOTO

che è indetta la seguente procedura comparativa riservata a Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) per la realizzazione di un progetto di qualificazione del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone sita nel Comune di Formigine.

Art. 1 - Procedura comparativa e normativa di riferimento

1. Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Formigine, d'ora in poi nel presente avviso indicato anche "Comune" o "Amministrazione", con sede legale in Via Unità d'Italia n. 26 - 41043 Formigine - tel. 059/416.111, intende individuare un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, d'ora in poi indicato anche "Ente del Terzo Settore" o "Associazione" con cui realizzare un progetto sperimentale di qualificazione del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone sita nel Comune di Formigine, come meglio illustrato al successivo articolo 2.

2. La disciplina della procedura comparativa è svolta ai sensi:

- del "Codice del Terzo settore", il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. e ii., a norma dell'art. 2, c. 1 e dell'art. 56;
- delle Leggi regionali per le parti vigenti e applicabili: la L.R. 13 aprile 2023, n. 3 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva", come modificata dalla L.R. 12 luglio 2023, n. 7; L.R. n. 8/2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale", come modificata apportate dalle L.R. 15 luglio 2016, n. 11, L.R. 3 aprile 2023, n. 3, L.R. 14 giugno 2024, n. 7;
- del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 26/01/2023;

Art. 2 - Obiettivi e caratteristiche del progetto sperimentale di riqualificazione del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone

1. Premessa

Il progetto è finalizzato alla prevenzione integrata di diversi tipi di reato, al contrasto al crimine e al degrado, al sostegno delle vittime e al miglioramento della sicurezza pubblica integrata. Si intende quindi migliorare il controllo del territorio e quindi della vivibilità e della percezione di sicurezza dei cittadini nella frazione di Magreta.

Il Centro Visite dell'Oasi del Colombarone è collocato nell'omonima località in Via Marzaglia (S.P. n. 15).

2. Obiettivi specifici

Il Comune intende realizzare un progetto di riqualificazione del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone favorendone la frequentazione da parte dei più giovani, considerato che nella zona non ci sono altri luoghi di aggregazione e che essendo immersa nel verde si presta ad ospitare in particolare attività di educazione ambientale senza recare disturbo alla cittadinanza, assicurando al contempo piena apertura alle esigenze di pubblico interesse ed utilità ed il perseguitamento dei seguenti obiettivi:

- a) attivare una forma di gestione del Centro Visite che valorizzi il mondo dell'associazionismo, preferibilmente giovanile;
- b) offrire opportunità ed occasioni di incontro ed aggregazione per tutta la comunità, all'insegna della vita outdoor nel rispetto dell'area di interesse naturalistico (SIC Sito di Interesse Comunitario Oasi di Colombarone);
- c) promuovere l'utilizzo dell'area per attività a carattere ambientale, culturale ed educativo;
- d) contribuire in modo significativo al contrasto del degrado dell'area e "quindi" all'aumento della sicurezza dei cittadini.

3. Caratteristiche

Per il perseguitamento delle finalità suindicate, quale elemento strumentale alla realizzazione del "Progetto" ed allo svolgimento delle attività, il Comune assegna in uso strumentale gratuito il Centro Visite dell'Oasi del Colombarone (planimetria allegata) sito a Formigine frazione Colombarone in Via Marzaglia (S.P. n. 15), identificato catastalmente al NCEU Comune di Formigine al foglio 1, map. 127, così come individuato nell'allegata planimetria (Allegato A).

Il suddetto Centro sarà utilizzato dall'Associazione ai patti e alle condizioni riportati nella presente.

Restano a carico dell'Ente del terzo Settore con cui stipulerà la convenzione i costi relativi alla manutenzione ordinaria del centro, come meglio descritti al successivo art. 10.

Il partecipante dovrà presentare un progetto che illustri l'efficiente gestione del Centro e la proposta educativo-

culturale per la promozione di iniziative di sensibilizzazione a carattere ambientale e attività educative ed aggregative per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, sia nell'ambito delle proprie attività istituzionali rivolte agli associati sia con iniziative in favore di terzi rivolte alla cittadinanza (anche con previsione della tipologia e numero delle attività che intende realizzare), la modalità gestionale (anche con indicazione del numero e del profilo dei volontari e delle figure professionali che saranno impiegate e della relativa preparazione ed esperienza nel settore) e la sostenibilità economica del progetto medesimo e come intenderà rapportarsi con gli altri soggetti del Terzo settore, enti pubblici, soggetti privati e le altre realtà simili del territorio.

In ogni caso non potranno essere richieste quote a qualsiasi titolo agli utenti del Centro visite.

Le iniziative a favore della cittadinanza, che dovranno essere a titolo gratuito, da prevedere all'interno del progetto, devono includere le seguenti attività minime 2 eventi annuali per promuovere la conoscenza del Centro e dell'Oasi.

Oltre alle attività oggetto del presente avviso, il soggetto con cui l'amministrazione stipulerà la convenzione si impegnerà inoltre a garantire:

- la manutenzione dell'area verde, anche mediante interventi di irrigazione delle essenze recentemente piantumate nei periodi di maggiore siccità;
- l'apertura e chiusura del Centro Visite per un numero stimato pari a 8 giornate all'anno, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione comunale formalizzata con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell'iniziativa nell'ottica della collaborazione ad iniziative di educazione ambientale, nonché ad iniziative atte a valorizzare e fare conoscere la zona.

Il soggetto con cui l'amministrazione stipulerà la convenzione dovrà utilizzare il Centro Visite dell'Oasi del Colombarone sotto la propria completa e totale responsabilità, per le iniziative legate agli obiettivi del progetto, garantendone un uso aperto, completo ed equo, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle caratteristiche delle attività, collaborando attivamente col Comune per programmare e promuovere iniziative, manifestazioni e pubblici incontri di interesse collettivo, incentivando la collaborazione la capacità di fare rete con altre associazioni/organizzazione attive.

Art. 3 - Partecipanti

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore (le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro nazionale degli Enti del Terzo Settore dell'Emilia Romagna alla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza di partecipazione;
- b) I partecipanti non devono trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione. Il legale rappresentante e i componenti degli organi di direzione, comunque denominati, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo che opereranno nella gestione, non dovranno aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e/o aver procedimento penale in corso:

b1) per uno dei reati previsti dal codice penale, Capo III "Dei delitti contro la libertà individuale" ed, in particolare:

- Sezione I "Dei delitti contro la personalità individuale", articoli 600 e seguenti tra i quali sono previsti il delitto di pornografia minorile o delitti di violenza sessuale nei confronti di minorenni;
- Sezione II "Dei delitti contro la libertà personale", articoli 605 e seguenti;
- Sezione III "Dei delitti contro la libertà morale", articoli 610 e seguenti;
- Sezione IV "Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio", art. 615-bis. "Interferenze illecite nella vita privata.";

b2) reati di acquisizione e diffusione di audio o immagini in violazione dei diritti dei soggetti interessati;

b3) reati previsti dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401 "Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche";

b4) reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" o comunque siano soggetti a provvedimenti restrittivi ai sensi della normativa;

b5) uno dei reati di cui al D.L. 26 aprile 1993 n. 122 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205" e alla Legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966", o per altri reati nel caso sia stata comunque applicata l'aggravante prevista dalla suddetta legge;

b6) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma b, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

b7) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b8) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

b9) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

b10) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

b11) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

b12) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

b13) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

b14) si precisa inoltre che requisito essenziale è la garanzia dell'assenza, relativamente a tutto il personale impiegato nel progetto a qualsiasi titolo delle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" la quale prevede che "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600 septies c.p. [delitti contro la personalità individuale, tra i quali sono previsti, tra gli altri, il delitto di pornografia minorile, o delitti di violenza sessuale nei confronti di minorenni ndr] comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori". Fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).

L'intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti anche l'estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 445, comma 1bis del codice di procedura penale si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. Si ricorda inoltre che il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."

c) I partecipanti inoltre:

c1) non devono aver subito procedure di decadenza o revoche di concessioni da parte del Comune per fatti addebitabili al soggetto stesso;

c2) non devono avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;

c3) non devono trovarsi in situazione di irregolarità, in relazione al godimento di beni mobili ed immobili di civica proprietà;

c4) nel caso abbiano dipendenti o collaboratori retribuiti, devono rispettare, nei confronti di questi, tutte le leggi, i regolamenti, i Contratti Collettivi e ogni altra norma relativa al rapporto di lavoro e, in particolare, le disposizioni previdenziali, assicurative ed in materiadi tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c5) devono rispettare ed adempiere a tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché da ogni altra norma in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente alle parti applicabili;

c6) non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, definitivamente accertate in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

c7) non devono fornire, anche per negligenza, informazioni, documentazioni o dichiarazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione e la selezione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti.

La carente dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura.

Art. 4 - Durata

Il progetto avrà durata di 1 (un) anno con decorrenza dal giorno della stipula della convenzione; nelle more della stipula della convenzione, l'Amministrazione potrà procedere con l'assegnazione in via d'urgenza.

La convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriori anno previo accordo tra le parti.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della istanza di partecipazione

1. Gli interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare un plico contenente:

- a) istanza di partecipazione all'avviso per la realizzazione di un progetto sperimentale di riqualificazione del centro Visite dell'Oasi del Colombarone, allegando statuto, atto costitutivo, curriculum del soggetto partecipante e avviso sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante;
- b) progetto che illustri: la proposta educativo-culturale per la promozione di iniziative di sensibilizzazione a carattere ambientale e attività educative e aggregative e la modalità gestionale. Il progetto dovrà essere inserito in apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Progetto sperimentale di riqualificazione del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone".

Il plico dovrà, a pena di esclusione:

- essere chiuso, debitamente sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura;
- recare, all'esterno, la dicitura "Avviso per la realizzazione di un progetto sperimentale di riqualificazione del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone", i dati identificativi del partecipante, compresi indirizzo, codice fiscale, numero telefonico, fax e indirizzo PEC/posta elettronica;
- essere indirizzato a "Comune di Formigine, Via Unità d'Italia n. 26, 41043 Formigine (MO)" e pervenire al Servizio Protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10 del giorno **12/03/2025**.

Il plico dovrà essere consegnato a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sito all'indirizzo sopra indicato, nei giorni e negli orari di seguito riportati:

dal lunedì al mercoledì, dalle ore 8:15 alle ore 12:15

il giovedì dalle ore 8:15 alle ore 13:30 e dalle ore 14:15 alle ore 17:45

il venerdì e il sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:15;

oppure inviato a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale oppure consegnato mediante agenzia di recapito autorizzata

oppure inviato via pec all'indirizzo: area3@cert.comune.formigine.mo.it

Si precisa che:

- farà fede esclusivamente la data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Formigine;
- il recapito in tempo utile del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante, ove per qualsiasi ragione, non esclusi il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto di terzi ed il disguido postale, non giunga a destinazione in tempo utile, non valendo neppure la data apposta dall'ufficio postale;
- non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine previsto.

Art. 6 - Documentazione per la partecipazione alla procedura

1. La documentazione da presentare per la partecipazione e l'ammissione alla procedura in oggetto, secondo quanto disposto dai precedenti articoli, è la seguente:

- a) "Istanza/dichiarazioni", resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dal Comune di Formigine (fac-simile allegato al presente avviso). L'istanza deve essere redatta in carta libera, in lingua italiana, indirizzata al Comune, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del partecipante, ad essa deve essere allegata, a pena di esclusione dal procedimento, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nell'istanza redatta sulla base del fac-simile allegato al presente avviso, dovranno essere indicati:

- i dati del sottoscrittore (Legale Rappresentante);
- i dati del soggetto che rappresenta;
- la richiesta di essere ammessi alla procedura con indicazione dell'oggetto della stessa;
- tutte le informazioni / dichiarazioni contenute nel modulo allegato al presente Avviso.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione, il Comune potrà richiedere i necessari chiarimenti ed integrazioni. All'istanza devono essere allegati lo statuto, l'atto costitutivo del soggetto partecipante e l'avviso sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante per accettazione;

- b) il progetto che illustra: la proposta educativo- culturale, dovrà essere redatto in carta libera, in lingua italiana, indirizzato al Comune di Formigine, datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del partecipante.

Il progetto dovrà illustrare gli elementi previsti dai criteri di valutazione di cui al successivo articolo 7 e dovrà essere redatto in carattere Arial corpo 12, max 10 facciate formato A4. La documentazione relativa ai criteri A) D) di cui al successivo art. 7 e le copie dei documenti di identità possono essere forniti in allegato oltre le 10 facciate. Tale progetto sarà vincolante per il partecipante in caso di stipula della convenzione.

Art. 7 - Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

Considerati i requisiti richiesti al precedente art. 3, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri elencati nella seguente Tabella 1, avvalendosi di un'apposita commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Dirigente Area 3:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
A) Curriculum del soggetto partecipante (con il quale dimostrare adeguata attitudine da valutarsi con riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità organizzativa, intesa come concreta capacità di operare e realizzare il progetto, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata nel settore ambientale, educativo ed aggregativo, con particolare attenzione all'esperienza nell'aggregazione giovanile)	0-30
B) Caratteristiche, qualità ed innovazione del progetto elaborato in base alle caratteristiche indicate al precedente art. 2 (conoscenza del contesto territoriale, proposta di attività educative ed aggregative con illustrazione dei target che si intendono intercettare, alle metodologie didattiche, indicazione del numero, della tipologia delle attività e delle fasce di utenza, delle modalità organizzative e gestionali, modalità e tempistiche di utilizzo degli spazi del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone, fattibilità tecnica dell'intero progetto, fattori di innovazione)	0-40
C) Capacità di fare rete e partnership con altri soggetti del Terzo settore, istituzioni che promuovono l'educazione e l'aggregazione giovanili ed enti pubblici (ad esclusione del Comune di Formigine, delle scuole statali del territorio comunale e dell'Unione dei comuni del distretto ceramico) e soggetti privati quali fondazioni e aziende sponsor (descrizione delle attività da realizzare in rete e indicazione dei soggetti che collaboreranno alla realizzazione del progetto stesso).	0-15
Si precisa che dovrà essere allegata specifica dichiarazione di collaborazione tra il partecipante alla procedura e gli altri soggetti coinvolti nel "Progetto di rete", con indicazione e firma dei medesimi (specificando per ogni soggetto coinvolto: denominazione, sede, dati anagrafici e ruolo dei rispettivi sottoscrittori). Si precisa inoltre che dovranno essere inserite copie fotostatiche di documento di identità in corso di validità dei legali rappresentanti firmatari.	
D) Organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari e delle figure professionali che si intendono impiegare nel progetto (descrizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: profilo, ruolo, numero, esperienza maturata, titoli di studio)	0-15

Per ciascun progetto la commissione procederà:

- a) all'attribuzione dei punteggi ai singoli parametri di valutazione;
- b) alla somma di tali punteggi.

L'amministrazione stipulerà convenzione con il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Il Comune di Formigine si riserva la facoltà di procedere alla stipula anche qualora pervenga o sia ammesso un unico progetto, purché valido e ritenuto idoneo.

In tal caso, la commissione non attribuirà alcun punteggio, ma procederà soltanto alla verifica della conformità dello stesso alle prescrizioni della procedura nonché della congruità e dell'idoneità del progetto alle esigenze del Comune, sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente avviso.

Art. 8 Espletamento della procedura e individuazione del soggetto

La procedura si svolgerà presso la sede del Comune di Formigine, - Via Unità d'Italia 26 Formigine (MO) – piano 2°. La commissione giudicatrice, appositamente nominata, provvederà all'apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile, per l'esame della documentazione presentata, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione alle successive fasi del procedimento, con la verifica della regolarità della documentazione prodotta.

Potranno essere richieste delucidazioni, chiarimenti, integrazioni della documentazione ed ogni notizia utile a chiarire quanto presentato.

Sulla base delle risultanze del lavoro della commissione giudicatrice, il Comune di Formigine procederà all'individuazione del migliore progetto, cioè quello che avrà raggiunto il punteggio totale più elevato, sui 100 punti attribuibili. L'esito sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Formigine www.comune.formigine.mo.it / nella sezione -> Amministrazione trasparente -> Altri bandi e avvisi e la pubblicazione costituisce notifica a tutti gli interessati.

A parità di punteggio, si procederà con il sorteggio, in seduta pubblica.

Il Comune procederà all'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione con atto dirigenziale, riservandosi la facoltà di:

- a) procedere anche qualora pervenga o sia ammessa un unico progetto, purché valido e ritenuto idoneo;
- b) non procedere, o per sopravvenute e motivate ragioni o qualora nessun progetto risulti valido o idoneo, senza che alcun indennizzo sia dovuto ai partecipanti.

Nessun compenso / rimborso è dovuto, per qualsiasi titolo o ragione, per la partecipazione alla procedura, per i progetti e i documenti presentati o nel caso che il Comune non procedesse all'individuazione del soggetto. La documentazione inviata non sarà restituita.

Si precisa che, nel caso non pervenga alcuna proposta di partecipazione o nessuna risulti valida e/o accettabile, si potrà procedere con individuazione diretta del soggetto con cui stipulare la convenzione, nel rispetto dei criteri di cui al presente avviso pubblico.

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Il Comune, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 679/2016, informa l'Associazione/Organizzazione che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dalle ulteriori normative e saranno trattati con procedure automatizzate e/o manuali dai dipendenti incaricati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno comunicati né diffusi ad altri, se non ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati; saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti. Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Formigine all'indirizzo: <https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy>.

2. L'Associazione/organizzazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della presente convenzione, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

4. L'obbligo di cui ai commi 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'Associazione/organizzazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri soci, eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai commi 2, 3 e 4 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

6. L'Associazione/organizzazione può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'ambito della convenzione, previa adozione delle necessarie condizioni di sicurezza a totale propria responsabilità,

che dovranno essere comunicate al Comune.

7. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 2 a 6, il Comune ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'Associazione/organizzazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

8. L'Associazione/organizzazione potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Associazione/Organizzazione stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

9. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dall'Associazione/Organizzazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la presente convenzione.

10. L'Associazione/organizzazione non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 10 - Funzioni e obblighi dell'Associazione

Fermo restando tutto quanto già stabilito nel presente avviso e nel progetto presentato in sede di selezione, si precisa che l'ente del Terzo Settore individuato si assumerà i seguenti obblighi e le seguenti funzioni, che saranno meglio dettagliati con apposita convenzione sottoscritta dalle parti, di cui farà parte integrante il progetto presentato:

- a) tutte le attività che saranno organizzate dall'ente del Terzo Settore dovranno rispettare la destinazione d'uso del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone e del SIC nel quale è inserito e il corretto stato di conservazione della struttura; tutte le attività dovranno, inoltre, svolgersi sotto la piena e diretta responsabilità del medesimo e nel rispetto di tutte le norme a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza degli utenti; l'amministrazione si riserva di utilizzare il Centro Visite dell'Oasi di Colombarone per un numero stimato di 8 giornate all'anno, durante la quale l'associazione sarà esonerata dalle suddette responsabilità;
- b) l'ente del Terzo Settore non potrà diffondere comunicazioni anche pubblicitarie che contengano messaggi o informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, aventi oggetto politico, che violino la privacy di persone fisiche, che non siano personaggi pubblici, che ritraggano immagini di minori chiaramente riconoscibili;
- c) l'ente del Terzo Settore sarà tenuto, in relazione al Centro Visite dell'Oasi del Colombarone assegnatogli in uso gratuito a seguito della presente procedura, alla manutenzione ordinaria e a provvedere a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi e in relazione alla destinazione d'uso del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone;
- d) l'ente del Terzo Settore si impegnerà inoltre a garantire l'apertura e chiusura del Centro Visite per un numero stimato pari a 8 giornate all'anno, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione comunale formalizzata con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell'iniziativa nell'ottica della collaborazione ad iniziative di educazione ambientale, nonché ad iniziative atte a valorizzare e fare conoscere la zona;
- e) manutenzione dell'area verde, anche mediante interventi di irrigazione delle essenze recentemente piantumate nei periodi di maggiore siccità;
- f) si precisa che l'ente del Terzo Settore, dall'inizio del periodo convenzionale, è tenuto a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione che sarà stipulata, e con una Compagnia di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo della responsabilità civile generale, una polizza RCT/RCO a garanzia dei seguenti rischi specifici:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione, suoi dipendenti, o incaricati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente procedura, comprese tutte le operazioni, funzioni ed occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, ad € 1.000.000,00 per persona, ed € 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture, attrezzature e beni consegnati all'associazione;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (con massimale non inferiore ad € 30.000,00 per sinistro);
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato (con massimale non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro);
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'associazione, che partecipino all'attività previste ed oggetto del contratto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni procurati a terzi sia dal personale in rapporto subordinato con l'associazione, sia da persone non in rapporto di dipendenza con l'associazione, che partecipino o siano coinvolte a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati, e venire assicurata la propria responsabilità civile personale;
- Inoltre, gli associati e tutti coloro che partecipano alle attività e alle manifestazioni organizzate dall'associazione dovranno essere considerati terzi e terzi tra di loro.

Inoltre, ed esclusivamente nel caso in cui l'ente del Terzo Settore si avvalga di personale subordinato o parasubordinato per l'espletamento e l'esecuzione delle attività previste, una assicurazione RCO come di seguito descritto:

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali i prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali l'associazione si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale garantito non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

Assicurazione dei locali. Inoltre, considerato che locali, strutture, mobili ed altri beni affidati dal Comune sono assicurati a cura del Comune medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori e il Comune stesso si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della convenzione la predetta copertura assicurativa, ove è specificamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'Associazione per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, l'Associazione, a sua volta, rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell'Associazione stessa o da essa tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità e si impegna, nell'ambito delle polizze da essa eventualmente stipulate per la tutela dei beni di sua proprietà, a prevedere apposita clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

La presentazione delle polizze è condizione necessaria per la stipula della convenzione.

È obbligo ed onere dell'Associazione, alla scadenza delle polizze, procedere al loro rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità le coperture assicurative dell'attività;

- g) l'associazione dovrà inviare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti con indicazione dei partecipanti delle attività, potrà inoltre richiedere al Comune un momento di verifica sull'andamento del progetto;
- h) qualora nel corso della durata della convenzione dovessero subentrare novità normative in materia dei requisiti per contrattare con la Pubblica amministrazione, l'Associazione si impegna ad adeguarsi nei termini di legge;
- i) l'associazione si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine approvato con Deliberazione G. C. n. 7 del 23/01/2014 (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali/ Atti generali);
- j) l'associazione e il Comune potranno recedere secondo le modalità che saranno indicate nella convenzione che sarà sottoscritta dalle parti.

Art. 11 - Funzioni e obblighi del Comune

1. Fermo restando tutto quanto già stabilito nel presente avviso, si precisa che il Comune si assumerà i seguenti obblighi e le seguenti funzioni che saranno meglio dettagliati con apposita convenzione che sarà sottoscritta dalle parti, riservandosi la facoltà in sede di stipula di richiedere all'associazione ulteriore documentazione:

a) per la realizzazione delle attività previste dal presente avviso e oggetto di successiva convenzione, il Comune metterà a disposizione dell'Associazione un importo complessivo massimo di € 1.000,00/anno, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività individuate, che verrà corrisposto con cadenza non inferiore ad un trimestre previa rendicontazione e dietro presentazione dei documenti giustificativi delle spese stesse. Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse messe a disposizione costituisce il massimo importo erogabile dal Comune.

Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, rispetto all'attività complessiva dell'Associazione, i seguenti costi:

1. oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 del Codice del Terzo Settore;
2. spese sostenute per la formazione specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione;
3. spese, pro-quota, generali di funzionamento dell'Associazione;
4. spese relative all'utilizzo di beni mobili ed immobili dell'Associazione;
5. le spese vive sostenute dall'Associazione necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso e successiva convenzione.

b) rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone e degli impianti in essa collocati; qualora si verificassero condizioni o di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi della struttura e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, il Comune potrà intervenire immediatamente e, in caso di necessità, potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte dell'associazione e senza alcun indennizzo per lo stesso.

Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il Comune definirà, in accordo con l'associazione, tempi e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a completamento di quanto già eseguito in urgenza. È fatto divieto all'associazione di apportare modifiche e trasformazioni alle parti edili ed impiantistiche. L'associazione potrà eventualmente eseguire opere e/o interventi di miglioria dell'impianto che eccedono l'ordinaria manutenzione, unicamente previo consenso del Comune, e purché gli interventi siano volti a garantire la buona conservazione o il miglior utilizzo della struttura e non comportino modifiche alla destinazione d'uso. L'esecuzione di tali eventuali opere avviene a cura e spese dell'associazione, salvo diverso accordo tra le parti, ed è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia. Tutte le opere e/o gli interventi di miglioria accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune, al termine della convenzione. L'associazione non potrà opporsi a lavori di modifica, ampliamento o miglioria della struttura che il Comune intendersse fare a proprie cura e spese, né potrà pretendere indennizzo per la limitazione temporanea sospensione dell'attività a causa dei lavori. Il Comune darà preventiva comunicazione all'associazione della data prevista per l'inizio dei lavori e del presunto termine.

Il Centro Visite dispone di collegamento alla rete di distribuzione elettrica.

c) il Comune collaborerà con l'Associazione mediante i propri servizi competenti e in particolare:

- il Servizio Ambiente e Diritti animali referente del presente progetto;
- i Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione referente per la manutenzione straordinaria del Centro visite;
- il Servizio Comunicazione referente per la promozione del progetto;

d) il Comune effettuerà il monitoraggio e il controllo sulla realizzazione del progetto, sull'uso e sulla conduzione delle strutture e sul mantenimento dei requisiti da parte dell'associazione, acquisendo anche la relazione sull'attività svolta redatta dall'associazione e chiedendo, se necessario, incontri di coordinamento e verifica; a seguito delle verifiche il Comune si riserva la facoltà di concertare con l'associazione integrazioni e modifiche dell'attività;

e) il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli sulla gestione del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone;

f) il Comune potrà collaborare alla diffusione e promozione del progetto presso la cittadinanza mediante i propri strumenti e canali di comunicazione.

g) Il Comune si riserva di risolvere la convenzione stipulata qualora sussista la necessità di entrare in possesso dell'area, con particolare riferimento alla realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata "Bretella Campogalliano-Sassuolo".

Art. 12 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione della convenzione, l'Associazione effettuerà trattamento di dati personali di titolarità del Comune. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale (allegato "B"), al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. L'associazione sarà, pertanto, designata dal Comune quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, e si obbligherà a dare esecuzione alla convenzione conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla convenzione stessa.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni dell'Accordo, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 13 - Informazioni

1. Il presente avviso, coi relativi allegati, è disponibile e scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.formigine.mo.it/> nella sezione **> Amministrazione -> Trasparenza -> Altri bandi e avvisi**.
2. Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Ambiente del Comune di Formigine - Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine, scrivendo all'indirizzo PEC area3@cert.comune.formigine.mo.it;
3. Nel caso in cui il Comune ritenesse di dover fornire chiarimenti, specifiche ed informazioni di interesse generale per tutti i possibili partecipanti, questi saranno pubblicati sul sito del Comune, allo stesso indirizzo di cui al precedente paragrafo 1, e dovranno essere considerati come parte integrativa dell'Avviso pubblico.
4. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna - Italia; qualsiasi altra controversia derivante dall'esecuzione della convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e che non si potrà dirimere consensualmente sarà deferita al

Tribunale di Modena.

5. Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la d.ssa Silvia Tiviroli - Comune di Formigine.

IL DIRIGENTE AREA 3
Arch. Alessandro Malavolti

Allegati:

- Modello di "Istanza/dichiarazioni"
- Planimetria del Centro Visite dell'Oasi del Colombarone